



1) Reintroduzione ed ampliamento delle ipotesi di utilizzo dell'istituto dello *staff leasing*.

La Finanziaria 2010, all'art 2 c. 143, abrogando l'originaria norma abrogatrice, ha **reintrodotta lo strumento dello *Staff leasing***; a partire dal primo gennaio 2010 vengono quindi riapplicate le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (D. Lgs 276/03, art 20, c. 3).

Lo staff leasing permette di stipulare dei contratti di somministrazione (commerciali) aperti, cioè senza un data di fine, ed è generalmente abbinato a degli avviamenti di lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato. Nei contratti di somministrazione Metis prevede un *patto di stabilità*, periodo entro il quale al cliente non sarà possibile recedere, ed un successivo *periodo di preavviso*.

L'istituto è stato reintrodotta così come inizialmente strutturato, è quindi possibile utilizzarlo per tutte le ipotesi precedentemente previste, con l'estensione dell'applicabilità per *"l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia, in tutti i settori produttivi, pubblici o privati"* (sanità, cliniche private, case di cura, ecc.).

Le ipotesi di ricorso sono estese anche ai casi previsti dai *contratti sindacali aziendali* e non più ai soli casi previsti dai CCNL; la possibilità che l'azienda utilizzatrice preveda, tramite accordo sindacale interno, ulteriori ipotesi di utilizzo, rende l'istituto potenzialmente fruibile in infinite ipotesi.

Lo staff leasing può risultare un'ottima opportunità per diverse ragioni:

- i lavoratori somministrati non rientrano negli eventuali limiti numerici posti dai CCNL dell'utilizzatore
- la causale o motivo di ricorso è sostanzialmente prevista dalla norma stessa, con conseguente minor rischio di contestazione e contenzioso
- la risorsa somministrata ha una differente percezione del rapporto instaurato, potendo contare su un rapporto di lungo periodo
- per l'Agenzia vengono meno i limiti temporale di 36/42 mesi e delle proroghe, posti dal CCNL di settore



2) Inapplicabilità di eventuali limiti numerici e possibilità di stipulare contratti di somministrazione senza l'indicazione della causale in caso di avviamento di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

L'Art 2, comma 142 lett b della legge Finanziaria introduce un comma 5-bis all'art 20 del Dlgs 276/03 il cui testo recita:

“5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991”

In considerazione di quanto esposto, nel caso di **avviamento di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità**, senza alcuna distinzione riguardo al tipo di mobilità, assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 8 comma 2, della L. 223/91 (**con durata massima di 1 anno**), non si applicano i limiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 20 del D.Lgs 276/03.

Questo significa che, per questa tipologia di avviamenti, potrà non essere indicata la causale e ci si potrà limitare alla semplice indicazione: *“lavoratore iscritto alle liste di mobilità e assunto con contratto a termine, stipulato ai sensi dell'art. 8 comma 2, della L. 223/91”*.

I lavoratori in mobilità non saranno computabili nel calcolo degli eventuali limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva dell'utilizzatore.

Rimangono dei dubbi interpretativi riguardo alla possibilità di prorogare la risorsa oltre l'anno, dalla semplice lettura del testo il termine di 12 mesi non pare superabile; tale interpretazione risulta però contraria rispetto alla ratio del legislatore, molto probabilmente sarà emanata una circolare esplicativa da parte del Ministero.



3) Deroga al divieto di Somministrare presso unità nelle quali si siano operati licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/91.

Il D.lgs. 276/03 all'art 20, c. 5, lett. b prevedeva il divieto di somministrare *“presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n 223”*, salvo diversi accordi sindacali e la somministrazioni riguardanti diverse mansioni.

Tale limitazione è stata attenuata poiché il divieto non opera quando il contratto di somministrazione:

- sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti
- abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi
- ovvero si siano somministrati lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

La modifica apre grandissime opportunità operative e rende quasi inesistente la precedente limitazione poiché permette la possibilità di somministrare liberamente per periodi di durata inferiore a tre mesi; l'interpretazione *“letterale”* del testo allarga lo spazio ad ulteriori possibilità poiché si parla esclusivamente di *“durata iniziale”* e nulla osterebbe ad eventuali successive proroghe.

Per ulteriori informazioni contattare le filiali Metis. L'elenco aggiornato delle filiali è consultabile all'indirizzo web: <http://www.eurometis.it/dovesiamo.asp>